

LEGGE REGIONALE N.4 DELL'11 MARZO 2004

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N.12 DEL 15
MARZO 2004

MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO
2002 N.9 “ NORME IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E DI
EMITTENZA RADIO TELEVISIVA ED ISTITUZIONE DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI – CO.RE.COM”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002 n.9 , è sostituito dal seguente:

“ Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta, separata da quella per l'elezione degli altri componenti, su una terna di nomi proposta dal Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Il quorum per l'elezione del Presidente è quello della maggioranza de due terzi dei presenti. Se non si raggiunge il quorum nelle prime due votazioni, si procede all'elezione con il quorum della maggioranza semplice.

Gli altri componenti del CO.RE.COM. sono egualmente eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a cinque nomi. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voto:”

ARTICOLO 2
Dichiarazione d'urgenza

1 la presente legge è dichiarata urgente , ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 11 marzo 2004-03-15

IL PRESIDENTE
-BASSOLINO-